



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 81 del 20 Dicembre 2018

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 19 dicembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO nr. 25 della Società A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 71 del 29.11.2018 (ammenda € 400,00, inibizione dirigente COGLIANDRO Filippo fino al 28/02/2019, inibizione dirigente COGLIANDRO Alessandro fino al 28/01/2019, squalifica calciatore MERCURIO Alessio fino al 10/01/2019).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che le deduzioni difensive si limitano ad escludere ogni responsabilità, invocando la circostanza che la ricostruzione dei fatti risultante dai referti degli ufficiali di gara, sarebbe in contraddizione con il rapporto del commissario di campo, che non segnala nulla;

ritenuto che la Corte ritiene che la omessa segnalazione dei fatti da parte del commissario di campo, che null'altro puntualizza nel suo rapporto, non può inficiare quanto specificato con dovizia di particolari negli atti ufficiali del direttore di gara e degli assistenti, che come è noto costituiscono fonte di prova privilegiata, che può essere messa in dubbio solo in presenza di evidenti contrasti e contraddizioni, nella specie insussistenti;

considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr. 26 della Società A.S.D. CITTA DI COSENZA C5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 75 del 06.12.2018 (squalifica calciatore RICONOSCIUTO Walter fino al 05/03/2019).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale della gara ASD Città di Cosenza – ASD Casolese del 28/11/2018, risulta che a fine gara, prima di raggiungere il cerchio di centrocampo per l'effettuazione del saluto, il calciatore Walter Riconosciuto protestava contro l'arbitro scagliandogli il pallone colpendolo al fianco sinistro, ed accompagnando tale gesto con frasi offensive. In relazione a quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato il sig. Riconosciuto con la squalifica fino al 5 marzo 2019.

La società ASD Città di Cosenza ha presentato reclamo avverso la sanzione inflitta deducendo che il calciatore era in condizioni di stress psico-fisico e che non aveva intenzione di colpire l'arbitro.

Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall'arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S).

Considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti a Riconosciuto Walter;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. RICONOSCIUTO Walter fino al 31 gennaio 2019, e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO nr. 27 della Società A.S.D. REAL VIBO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 29 SGS del 29.11.2018 (punizione sportiva della perdita della gara Real Vibo – New Street of Stars del 21/11/2018- Campionato Regionale Under 15).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il delegato della Società reclamante;

RILEVA

Con la delibera impugnata, il giudice di primo grado ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 ad entrambe le società, a seguito della sospensione della gara sancita dall'arbitro nel primo dei tre minuti di recupero, a causa di una rissa generalizzata che ha coinvolto i calciatori delle due squadre.

La reclamante invoca l'estraneità dei suoi tesserati, deducendo che gli stessi sarebbero stati vittime di aggressione e non avrebbero avuto motivo di provocare disordini essendo la gara sul risultato di 2-0 in suo favore.

Deduce inoltre che l'arbitro, il quale non è stato in alcun modo minacciato, non avrebbe adottato i dovuti provvedimenti per riportare la normalità in campo, e che non aveva perciò motivo per non far riprendere la gara, tenuto conto anche della presenza delle forze dell'ordine.

Ritiene questa Corte, in linea con il costante orientamento della giustizia sportiva, che essendo la rissa una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi, di offendersi e di difendersi reciprocamente, le contestazioni sulle responsabilità altrui nella causazione della rissa, non escludono le responsabilità dei propri tesserati che hanno comunque preso parte alla colluttazione, come emerso dagli atti di gara.

Alla luce delle evidenze, però, risulta che la zuffa è stata sedata con l'intervento dei Carabinieri, e che l'arbitro ha sospeso la gara per la presenza di persone estranee sul campo, che si rifiutavano di ritornare sugli spalti.

Ma non risulta che l'arbitro abbia chiamato a sé i capitani e i dirigenti per *verificare la sussistenza delle condizioni di prosecuzione della gara, invitandoli a far sgomberare il campo per disputare i restanti due minuti, avvertendoli che in caso contrario avrebbe sospeso definitivamente la partita, ma ha ritenuto di sospendere immediatamente la gara in forma definitiva.*

Inoltre, effettivamente, ha omesso di comminare gli eventuali provvedimenti di espulsione ai tesserati identificati come colpevoli dei fatti.

Va considerato anche che lo stesso arbitro non ha riferito di una sua situazione di condizionamento psicologico, o di rischio per la propria incolumità fisica tale da togliergli la serenità di valutazione nella conduzione della gara.

Si ritiene, in forza delle argomentazioni svolte, che non sussistevano quelle condizioni oggettive richieste dalla giurisprudenza sportiva per la sospensione della gara, rimedio estremo, per cui il provvedimento del direttore di gara è stato adottato senza giustificati motivi e necessita disporsi la ripetizione della gara.

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, annulla la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 inflitta alle società Real Vibo e New Street of Stars del 21/11/2018- Campionato Regionale Under 15, e dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara.

dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO n.28 della Società A.S.D. COMPRENSORIO LAGO CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 06.12.2018 (inibizione dirigente TONI Angelo fino al 16/12/2018, squalifica allenatore MAZZOTTA Ottorino fino al 16/12/2018, squalifica calciatori ESPOSITO Luca e PALERMO Giovanni per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della società reclamante;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale della gara Nuova Indomiti Colosimi – ASD Comprensorio Lago Calcio del 02/12/2018, risulta che a fine gara il dirigente Tani Angelo e l'allenatore Mazzotta Ottorino protestavano in modo acceso nei confronti dell'arbitro, e che, sempre a fine gara, i calciatori Luca Esposito e Giovanni Palermo tenevano un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro.

In relazione a quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato il sig. Tani con l'inibizione fino al 16.12.2018, il sig. Mazzotta con la squalifica fino al 16.12.2018, ed i calciatori Esposito Luca e Palermo Giovanni con la squalifica per tre gare effettive.

La società ASD Comprensorio Lago Calcio ha presentato reclamo avverso le sanzioni inflitte deducendo degli errori diffusi dell'arbitro nella direzione di gara, e negando qualsiasi addebito a carico dei propri tesserati.

Preliminarmente, questa Corte dichiara l'inammissibilità del reclamo in ordine all'inibizione del dirigente Tani ed alla squalifica dell'allenatore Mazzotta ai sensi dell'art. 45 comma 3, lett. D) C.G.S.

Passando al merito, ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall'arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.), e che la sanzione inflitta del G.S.T. è congrua rispetto al comportamento tenuto dai calciatori Palermo ed Esposito; nè l'ipotizzato comportamento arbitrale può giustificare le condotte antisportive dei tesserati.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo in ordine all'inibizione comminata a danno del dirigente Angelo TANI ed alla squalifica inflitta all'allenatore MAZZOTTA Ottorino ai sensi dell'art. 45 comma 3, lett. d C.G.S..

rigetta il ricorso nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.29 della Società U.S.D. BADOLATO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.12 SGS del 06.12.2018 (squalifica calciatore ROVITO Pasquale per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale della gara Vigor Catanzaro – USD Badolato del 28/11/2018, risulta che al 34' del I° tempo, veniva espulso il calciatore Pasquale Rovito dell'USD Badolato, per condotta violenta a danno di un avversario, il quale, dopo essere stato espulso, non ha lasciato immediatamente il campo ed ha rivolto al direttore di gara frasi minacciose ed offensive.

In relazione a quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato il sig. Rovito con la squalifica per quattro gare effettive.

La società USD Badolato ha presentato reclamo avverso la sanzione inflitta deducendo che il comportamento tenuto dal proprio tesserato sia stato composto e non violento.

Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall'arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.), e che la sanzione inflitta del G.S.T. è congrua rispetto al comportamento tenuto dal calciatore.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.30 della Società U.S.D. PARENTI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 06.12.2018 (inibizione dirigente FIORE Giuseppe fino al 30/09/2019, squalifica calciatore SORRENTINO Geniale fino al 07/03/2019, ammenda € 250,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che le argomentazioni addotte dalla reclamante non possono inficiare la ricostruzione dei fatti risultante dal rapporto ufficiale, che costituisce prova privilegiata;

considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.31 della Società A.S.D. ATLETICO ROGLIANO 2018

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 06.12.2018 (squalifica calciatore BRUNI Cesare per QUATTRO gare effettive, squalifica calciatore COULIBALY Alpha fino al 30/04/2019).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale della gara US CASALINI – ASD ATLETICO ROGLIANO del 01/12/2018, risulta che al 47' del I° tempo, veniva espulso il calciatore Bruni Cesare dell'ASD Atletico Rogliano, per condotta estremamente minacciosa ed offensiva a danno del direttore di gara.

Ed ancora che a fine gara il sig. Coulibaly Alpha sputava l'arbitro, non colpendolo, proferendo frasi estremamente offensive, e cercava di impedire l'ingresso dell'arbitro nello spogliatoio, ed, infine, colpiva a pugni la porta.

In relazione a quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato il sig. Bruni con la squalifica per quattro gare effettive, nonché il sig. Coulibaly fino al 30/4/2019.

La società ASD Atletico Rogliano ha presentato reclamo avverso le sanzioni inflitte deducendo, per quanto riguarda la posizione del Bruni che la sanzione inflitta è eccessiva, ed in ordine alla posizione del calciatore Coulibaly contestando integralmente la ricostruzione dei fatti effettuata dal direttore di gara, rilevando che a fine gara il calciatore rientrava nello spogliatoio accompagnato a spalla dal massaggiatore, e che, pertanto, non avrebbe potuto sputare l'arbitro.

Preliminarmente ritiene questa Corte che, preso atto della complessità dei fatti oggetto di indagine in ordine alla posizione del calciatore Coulibaly, si rende necessaria disporre la convocazione a chiarimenti dell'arbitro per il 21 gennaio 2019.

Relativamente alla posizione del calciatore Bruni, ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall'arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.), e che la sanzione inflitta del G.S.T. è congrua rispetto al comportamento tenuto dal calciatore.

P.Q.M.

relativamente alla posizione del calciatore BRUNI Cesare, rigetta il reclamo.

In ordine alla decisione sul reclamo proposto per la squalifica inflitta al calciatore COULIBALY Alpha dispone la convocazione a chiarimenti dell'arbitro per la seduta del 21 GENNAIO 2019.

RECLAMO nr. 32 della Società A.S.D. CAPO VATICANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 79 del 13.12.2018 (inibizione del dirigente COTRONEO Filippo fino al 12.12.2020 - La sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale della gara Bivongi – Capo Vaticano del 11/11/2018, risulta che al termine della partita il direttore di gara è stato colpito in modo violento alla schiena.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 73 del 05.12.2018 questa Corte ha accertato l'estraneità del calciatore Surace Diego, (originariamente destinatario di una squalifica da parte del G.S.) ai fatti ascritti, ed ha individuato quale responsabile il dirigente Cotroneo Filippo.

In relazione a quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato il sig. Cotroneo con l'inibizione fino al 12.12.2020.

La società ASD Capo Vaticano ha presentato reclamo avverso la sanzione inflitta deducendo che lo scontro tra il dirigente e l'arbitro è stato fortuito e assolutamente non violento.

Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall'arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.), e che la sanzione inflitta del G.S.T. è congrua rispetto al comportamento tenuto dal tesserato.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

Conferma l'applicazione delle misure amministrative previste dall'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. n° 256/A) del 27/01/2016.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi